



COMUNE DI SCHIO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON D.C. N. 55 DELL'8.05.2006

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

ART. 5 - ACCOMPAGNATORI

ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 7 - SANZIONI

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

ART. 11 – RINVIO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti di norma nel Comune di Schio.
2. L'azione del Comune di Schio nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico è volta a garantire in primis la sicurezza e la qualità del servizio stesso.
3. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
4. Esso viene garantito ed organizzato solo per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici. Le famiglie degli utenti che frequentano una scuola diversa da quella di pertinenza, in relazione al luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal comune mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dai singoli Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti.
2. L'organizzazione del servizio, per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici, si basa principalmente sul piano dei trasporti scolastici, contenente l'indicazione delle fermate, degli

orari e dei percorsi, che il competente ufficio comunale predisporre prima di ogni anno scolastico, in collaborazione con le scuole e con la ditta appaltatrice.

3. Nell'elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti, l'adeguata copertura del territorio in funzione delle aree d'influenza delle scuole. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
4. I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.
5. Le fermate previste per il servizio di trasporto scolastico dovranno essere opportunamente certificate ai fini della sicurezza, in analogia al Trasporto Pubblico Locale.
6. Alla ditta spetta il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.
7. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La stessa stipula oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche le assicurazioni contro incendi, danneggiamenti e responsabilità civile.
8. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi deve essere autorizzato per iscritto dal competente ufficio comunale.
9. La scelta di attivare nuove corse o sopprimere le corse del servizio di trasporto scolastico, basato sul piano di cui al comma 2 del presente articolo, deriva:
 - a) dalle disponibilità di bilancio;
 - b) dalla presenza di un congruo numero di richiedenti dopo aver valutato la collocazione sul territorio della relativa abitazione di residenza;
 - c) dalla distanza dalla sede scolastica prestabilita in base all'area d'influenza;
 - d) dall'appartenenza a classi o scuole soppresse e conseguente frequenza di scuole alternative;
 - e) precedenza per le scuole dell'obbligo di grado inferiore.
10. Se il percorso lo consente, gli alunni prelevati per primi all'andata saranno accompagnati a casa per primi al ritorno.
11. Non saranno fatti salire sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti.

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto:
 - a) agli alunni della scuola dell'infanzia "S. Maria del Pornaro" generalmente residenti nelle località del quartiere Tretto; nel caso di alunni residenti in altri quartieri, gli stessi potranno fruire dei punti di raccolta individuati lungo il percorso del pullman; potranno inoltre avvalersi del servizio, sempre utilizzando i punti di raccolta individuati lungo il percorso, gli alunni residenti nel Comune di Santorso, previa convenzione con il Comune di Schio;
 - b) agli alunni della scuola dell'infanzia di SS. Trinità residenti in località Piane; nel caso di alunni residenti in altre località, gli stessi potranno avvalersi del servizio solo utilizzando i punti di raccolta individuati lungo il percorso;
 - c) agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti di norma nel Comune di Schio.

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Servizi Educativi. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data

di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, solo se motivate e documentate e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi Educativi in forma scritta.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di un genitore, nonché di ulteriori adulti, eventualmente delegati dallo stesso al ritiro del bambino.
5. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
6. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

ART. 5 - ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).
2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso;
 - d) trattiene sull'autobus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In questo caso deve essere reperito telefonicamente l'adulto di riferimento.
3. Il personale di accompagnamento è munito di tesserino di riconoscimento.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento anche agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.
2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.
3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale accompagnatore e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dall'autobus.
4. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.
5. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
 - a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
 - b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
 - c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
 - d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
 - e) non utilizzare i mezzi di trasporto senza tesserino;

- f) rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;
- g) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
- h) occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

ART. 7 - SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente Art. 6 comma 5, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b) segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
 - c) segnalazione formale al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
 - d) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
 - e) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, con ritiro della tessera di abbonamento, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti una quota mensile di contribuzione.
2. Le modalità ed i termini di pagamento della medesima quota sono individuate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap.
4. Nel caso di mancato pagamento, il comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l'ipotesi di dimostrate disagiate condizioni economiche della famiglia interessata .
5. Nessun rimborso è dovuto dal comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese.
6. La Ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio comunale, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 11 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.